Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 6 maggio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1926**.

Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituita in Bari una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile di Stato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:

sarta per donna (n. 2 sezioni);
biancherista per donna (n. 2 sezioni).

Art. 3.

Presso l'Istituto possono essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corso di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e delle allieve.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; lingua estera; economia domestica; merceologia; disegno e storia del costume; igiene del lavoro; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le Scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi a favore delle allieve.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali femminili, delle Scuole di magistero professionale per la donna, degli Istituti tecnici femminili, nonchè tra le direttrici delle scuole professionali femminili che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dello Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 46.800.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori;

5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1961-62 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 7. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Stato di Bari

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
Personale incaricato	
6. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 74 settimanali	
7. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	5

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insenganti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

LEGGE 2 marzo 1963, n. 604.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TRABUCCHI — TREMELLONI
ANDREOTTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Agreement between Italy and Japan for Air services

The Government of Italy and the Government of Japan,

Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing and operating air services between their respective territories.

Being parties to the Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on December 7, 1944 (hereinafter called « the Convention »),

Have agreed as follows:

Article 1

(1) For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires:

(*a*) the term « aeronautical authorities » means, in the case of Italy, the Ministry of Defense - Air (General Direction of Civil Aviation and Air Traffic) and any person or body authorised to perform any functions on civil aviation exercised by the said authorities or similar functions; and, in the case of Japan, the Ministry of Transportation and any person or body authorized to perform any functions on civil aviation exercised by the said Ministry or similar functions;

(*b*) the term « designated airline » means an airline which one Contracting Party has designated by written notification to the other Contracting Party for the operation of air services on the routes specified in such notification, and to which the appropriate operating permission has been given by that other Contracting Party, in accordance with the provisions of Article 3 of the present Agreement;

(*c*) the term « territory » in relation to a State means the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or trusteeship of that State;

(*d*) the term « air service » means any scheduled air service performed by aircraft for the public transport of passengers, cargo or mail;

(*e*) the term « international air service » means an air service which passes through the air space over the territory of more than one State;

(*f*) the term « airline » means any air transport enterprise offering or operating an international air service;

(*g*) the term « stop for non-traffic purposes » means landing for any purpose other than taking on or discharging passengers, cargo or mail;

(*h*) the term « Schedule » means the Schedule to the present Agreement or as amended in accordance with the provisions of Article 14 of the present Agreement.

(2) The Schedule forms an integral part of the present Agreement, and all reference to the « Agreement » shall include reference to the Schedule except where otherwise provided.

Article 2

Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement to enable its designated airline to establish and operate international air services on the routes specified in the Schedule (hereinafter called « agreed services » and « specified routes » respectively).

Article 3

(1) The agreed services on any specified route may be inaugurated immediately after the coming into force of the present Agreement or at a later date at the option of the Contracting Party to which the rights are granted under Article 2 of the present Agreement, subject to the provisions of Article 10 of the present Agreement, and not before:

(*a*) the Contracting Party to which the rights have been granted has designated an airline for that route, and

(*b*) the Contracting Party granting the rights has given the appropriate operating permission in accordance with its laws and regulations to the airline concerned; which it shall, subject to the provisions of paragraph (2) of this Article and of paragraph (1) of Article 6, be bound to grant without delay.

(2) An airline designated by either Contracting Party may be required to satisfy the aeronautical authorities of the other Contracting Party that it is qualified to fulfil the conditions prescribed by the laws and regulations normally and reasonably applied by those authorities to the operation of international air services.

Article 4

(1) Subject to the provisions of the present Agreement, the designated airline of each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following privileges:

(*a*) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

(*b*) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and

(*c*) to make stops in the said territory at the points specified for that route in the Schedule for the purposes of discharging and of taking on international traffic in passengers, cargo and mail.

(2) Nothing in paragraph (1) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

Article 5

(1) Fuels, lubricating oils, aircraft stores, spare parts and normal aircraft equipment introduced into the territory of a Contracting Party for the exclusive use of aircraft of the designated airline of the other Contracting Party, operating the agreed air services, are exempt from customs duties, inspection fees and other similar charges, subject the customs regulations normally applied in the said territory;

(2) The aircraft of the designated airline of a Contracting Party engaged in the agreed services, are admitted into the territory of the other Contracting Party, free from customs duties, inspection fees and other similar charges;

(3) Fuels, lubricating oils, aircraft stores, spare parts and normal aircraft equipment retained on board aircraft of the designated airline of a Contracting Party to operate the agreed services, are admitted on the territory of the other Contracting Party exempt from customs duties, inspection fees and other similar charges, even when they are consumed or used by the said aircraft during flights over the said territory;

(4) Fuels, lubricating oils, aircraft stores, spare parts and normal aircraft equipment taken on board aircraft of the designated airline of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party for the exclusive use of that aircraft are exempt from customs duties, inspection fees and other similar charges, provided that customs regulations of the said territory are observed;

(5) Fuels, lubricating oils, normal aircraft equipment, spare parts and aircraft stores, which are exempt from any duties and charges under the provisions of the above paragraphs, cannot be unloaded without the permission of the customs authorities of the other Contracting Party.

When they cannot be used or consumed they shall be re-exported. Waiting for their use or re-exportation they shall be kept under the control of the customs authorities.

Article 6

(1) Each Contracting Party reserves the right to withhold or revoke the privileges specified in paragraph (1) of Article 4 of the present Agreement enjoyed or to be enjoyed by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airline of those privileges, in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of such airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party.

(2) Each Contracting Party reserves the right to suspend the exercise by a designated airline of the other Contracting Party of the privileges referred to in paragraph (1) above, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airline of those privileges, in any case where such airline fails to comply with the laws and regulations of the Contracting Party granting those privileges or otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed in the present Agreement; provided that, unless immediate suspension or imposition of conditions is essential to prevent further infringements of such laws and regulations, or for reasons of safety of air navigation, this right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party

Article 7

There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

Article 8

In the operation by the designated airline of either Contracting Party of the agreed services, the interests of the designated airline of the other Contracting Party shall be taken into consideration so as not to affect unduly the services which the latter provides on all or part of the same routes.

Article 9

(1) The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear a close relationship to the requirements of the public for such services.

(2) The agreed services provided by a designated airline shall retain as their primary objective the provision at a reasonable load factor of capacity adequate to current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail originating from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and discharged at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:

(*a*) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

(*b*) the requirements of through airline operation; and

(*c*) traffic requirements of the aerea through which the airline passes, after taking account of local and regional services.

Article 10

(1) The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accomodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

(2) Agreement on the tariffs shall, wherever possible, be reached by the designated airlines concerned through the rate-fixing machinery of the International Air Transport Association. When this is not possible, tariffs in respect of each of the specified routes and sectors thereof shall be agreed between the designated airlines concerned. In any case the tariffs shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

(3) If the designated airlines concerned cannot agree on the tariffs, or if the aeronautical authorities of

either Contracting Party do not approve the tariffs submitted to them, in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to reach agreement on the appropriate tariffs.

(4) If the agreement under paragraph (3) of this Article cannot be reached, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 13 of the present Agreement.

(5) No new tariff shall come into effect if the aeronautical authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it except under the terms of paragraph (3) of Article 13 of the present Agreement. Pending determination of the tariffs in accordance with the provisions of this Article, the tariffs already in force shall prevail.

Article 11

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at the latter's request such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of surveying the capacity provided on the agreed services by the designated airline of the first Contracting Party. Such statements shall include all information required to ascertain the amount of traffic carried by that airline on the agreed services.

Article 12

There shall be regular and frequent consultation between the aeronautical authorities of the Contracting Parties to ensure close collaboration in all matters affecting the fulfilment of the present Agreement.

Article 13

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, the dispute may at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be named by each Contracting Party and the third to be agreed upon by the two arbitrators so chosen, provided that such third arbitrator shall not be a national of either Contracting Party Each of the Contracting Parties shall designate an arbitrator within a period of sixty days from the date of receipt by either Contracting Party from the other Contracting Party of a diplomatic note requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be agreed upon within a further period of sixty days. If either of the Contracting Parties fails to designate its own arbitrator within the period of sixty days or if the third arbitrator is not agreed upon within the period indicated, the President of International Court of Justice may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators.

(3) The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.

Article 14

Either Contracting Party may at any time request consultation with the other Contracting Party for the purpose of amending the present Agreement, such consultation to begin within a period of sixty days from the date of receipt of such request If the amendment relates only to the Schedule, the consultation shall be between the aeronautical authorities of both Contracting Parties. When these authorities agree on a new or revised Schedule, their recommendations on the matter will come into effect after they have been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

Article 15

If a general multilateral convention concerning air transport comes into force in respect of both Contracting Parties, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention.

Article 16

Either of the Contracting Parties may at any time notify the other of its intention to terminate the present Agreement. A copy of the notice shall be sent simultaneously to the International Civil Aviation Organization formed by the Convention. If such notice is given, the present Agreement shall terminate one year after the date of receipt by the other Contracting Party of the notice to terminate, unless by agreement between the Contracting Parties the notice under reference is withdrawn before the expiration of that period. If the other Contracting Party fails to acknowledge receipt, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the date of receipt by the International Civil Aviation Organization of its copy.

Article 17

The present Agreement, any amendment to it and the diplomatic notes exchanged in accordance with Article 14 shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Article 18

(1) The present Agreement shall be ratified. The instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible at Rome.

(2) The present Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in duplicate, in the English language, at Tokyo, this thirtyfirst day of January, 1962.

For Italy: Maurilio COPPINI

For Japan: Zentaro KOSAKA

SCHEDULE

1. Route to be operated in both directions by the designated airline of Japan:

Points in Japan Hong Kong or Manila Saigon - Bangkok Rangoon or Dacca Calcutta or New Delhi Karachi Teheran or Kuweit or Dhahran or Bahrain

- Cairo or Damascus - Beirut or Athens - Rome - one point in Switzerland * - one point in the Federal Republic of Germany - Paris * - London *.

Note: * without traffic right to and from Rome.

2. Route to be operated in both directions by the designated airline of Italy:

Points in Italy - Athens - Cairo or Beirut or Tel Aviv or Damascus - Teheran - Karachi - Bombay or New Delhi or Calcutta - Colombo or Rangoon - Bangkok - Manila - Hong Kong - Tokyo.

3. The agreed services provided by the designated airline of either Contracting Party shall begin at a point in the territory of that Contracting Party, but other points on the specified routes may at the option of the designated airline be omitted on any or all flights.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 605.

Erezione in ente morale della Fondazione « Sussidi cav. Autino Giovan Battista e Cerutti Teresa », di Fontanetto Po (Vercelli).

N. 605. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Sussidi cav. Autino Giovan Battista e Cerutti Teresa », di Fontanetto Po (Vercelli), viene eretta in ente morale con il concentramento della stessa nel locale E.C.A., e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 606.

Erezione in ente morale della « Casa di ricovero per vecchi poveri SS. Cuori di Gesù e di Maria », con sede in Boiano (Campobasso).

N. 606. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di ricovero per vecchi poveri SS. Cuori di Gesù e di Maria », con sede in Boiano (Campobasso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 607.

Erezione in ente morale della Casa di riposo Cavasso Nuovo-Fanna, con sede in Cavasso Nuovo (Udine).

N. 607. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per per l'interno, la Casa di riposo Cavasso Nuovo-Fanna, con sede in Cavasso Nuovo (Udine), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 608.

Estinzione delle Opere pie Castiglioni, Carnelli, Bombelli, Cattaneo, Crivelli, Nava Carabelli e Trinchinetti, con sede in Carnago (Varese).

N. 608. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le Opere pie Castiglioni, Carnelli, Bombelli, Cattaneo, Crivelli, Nava Carabelli e Trinchinetti, con sede in Carnago (Varese), vengono dichiarate estinte ed il residuo patrimonio viene devoluto all'E.C.A. locale.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 32. — VILLA

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 527 « Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei posti in aumento nel ruolo organico della Magistratura », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1963, nella tabella *C* relativa al Personale giudicante e del Pubblico ministero addetto ai tribunali, il numero dei posti dei Sostituti procuratori della Repubblica delle sedi di Bologna e Torino, indicate rispettivamente in 8 e 21, sono corretti in 9 e 18.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963.

Conferma nella carica di presidente della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Associazione predetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1958 con il quale il dott. Raimondo Magnani è stato nominato presidente della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Considerata la necessità di provvedere alla conferma nella carica del dott. Raimondo Magnani quale presidente della suddetta Associazione per un altro triennio a decorrere dal 13 giugno 1961, data da cui lo stesso ha continuato a svolgere le sue funzioni;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Raimondo Magnani è confermato nella carica di presidente della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro per un altro triennio a decorrere dal 13 giugno 1961.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1963
Registro n. 3 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 88

(3632)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963.

Nomina di un membro della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le Opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, al registro n. 9, rispettivamente foglio n. 377 e n. 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è provveduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei Sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle Sezioni medesime ed alla Delegazione speciale del Consiglio stesso per la Cassa per le Opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Ritenuta l'opportunità che il dott. ing. Paolo Bertagnolio, presidente della V Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia chiamato a far parte della Delegazione speciale del detto consesso per la Cassa per le Opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, per apportarvi il contributo della sua specifica competenza in materia di ferrovie;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dott. ing. Paolo Bertagnolio presidente della V Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è assegnato alla Delegazione speciale del Consiglio stesso per la Cassa per le Opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1963
Registro n. 13, foglio n. 42

(3749)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 1963.

Determinazione dei criteri per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere letterarie, scientifiche e musicali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti l'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 22 del regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369,

Visto il proprio decreto 11 aprile 1953 relativo alla determinazione dei criteri per la riproduzione in antologie scolastiche di brani di opere letterarie o scientifiche tutelate.

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei suddetti criteri nonchè di procedere alla determinazione dei criteri relativi alla determinazione dei compensi per le riproduzioni antologiche di battute di opere musicali tutelate;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sulla proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale;

Decreta:

Articolo unico.

L'equo compenso dovuto agli autori per la riproduzione in antologie scolastiche di brani o di parti di opere letterarie o scientifiche e musicali è determinato, salvo diretto accordo tra le parti, secondo i seguenti criteri:

1) la misura del compenso è fissata

a) per la prosa, in lire 600 a pagina, ragguagliata a 2000 lettere;

b) per la poesia, in lire 600 a pagina,

c) per le opere musicali, in lire 100 per ogni battuta.

I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari a decorrere da quello di pubblicazione, che dovrà essere indicato nella antologia.

2) La riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge (titolo della opera, nome dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta);

3) l'editore dell'antologia darà notizia della riproduzione all'editore dell'opera letteraria, scientifica o musicale dalla quale il brano o la battuta sono stati tratti;

4) l'editore dell'antologia notificherà all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica che l'importo del compenso è a disposizione dell'autore, o dei suoi aventi causa. Tale notificazione avverrà contestualmente al deposito previsto dall'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1963

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

(3397)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1962.

Determinazione e versamento dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'ordinamento degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Ritenuto necessario modificare la base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per gli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, fissata con il decreto interministeriale 26 novembre 1952, n. 460;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari, si prende a base il trattamento economico sul quale si calcolano gli stessi contributi per gli impiegati civili dello Stato delle qualifiche alle quali gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati agli effetti della indennità integrativa prevista dagli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nell'ipotesi unica di personale avente a carico il coniuge ed un figlio minorenne di età superiore ai 14 anni e con sede di servizio in Comune con popolazione compresa fra i 600.000 ed i 699.999 abitanti.

Art 2.

Il versamento dei contributi di cui al precedente articolo è effettuato all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali direttamente dal Ministero di grazia e giustizia. anche per la parte a carico degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari, con le modalità previste dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1956 e dalla stessa data è abrogato il decreto interministeriale 26 novembre 1952, n. 460, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 346

(3228)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1963.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Italo Bonato di Trieste ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativo a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Italo Bonato, via Carpison n. 22, Trieste, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore complessivo di Sc. Au. 62.208 (sessantaduemiladuecentotto scellini austriaci) (due trasferimenti);

Visto gli atti con i quali la Ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento totale in favore dello Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italo Bonato Trieste, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore complessivo di Sc. Au. 62.208 (sessantaduemiladuecentotto scellini austriaci).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1963

Il Ministro: PRETI

(3404)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1963.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Salvatore Barberi « Sa. Ba. Gomma » - Catania, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativo a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Salvatore Barberi « Sa. Ba. Gomma », via della Loggetta, 10, Catania, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore di DM 40.000 (quarantamila) (un solo trasferimento);

Visto gli atti con i quali la Ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Si dispone l'incameramento totale in favore dello Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salvatore Barberi « Sa. Ba. Gomma », Catania, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore di DM. 40.000 (quarantamila).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1963

Il Ministro: PRETI

(3406)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1963.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Intercosa Milano ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativo a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Intercosa S.p.A., via Manzoni, 41-*A*, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore complessivo di dollari USA 9.029,20 (novemilaventinove e venti cents.) (due trasferimenti);

Visto gli atti con i quali la Ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale in favore dello Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Intercosa di Milano per il pagamento anticipato di merce da importare del valore complessivo di dollari USA 9.029,20 (novemilaventinove e venti cents.).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1963

Il Ministro: PRETI

(3403)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria n. 5182 datata 7 febbraio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Tralongo Antonino, membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), con il signor Manti Leonardo;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Manti Leonardo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L., in sostituzione del sig. Tralongo Antonino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(3385)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1963.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia numero 04016 datata 23 febbraio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito in altra sede, il dott. Pianese Achille ex direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia e presidente della citata Commissione, con il dott. Leoni Leone;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Leoni Leone, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia quale presidente, in sostituzione del dott. Pianese Achille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(3383)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1963.

Sostituzione del vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Genova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova numero 2704 datata 18 febbraio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il rag. Guglielmini Francesco, vice presidente della citata Commissione, con il dott. Della Valle Enrico;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Della Valle Enrico è nominato vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Genova in sostituzione del rag. Guglielmini Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(3384)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1963.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1962, con il quale è stato sostituito il presidente della citata Commissione, dott. Ottomano Otello, con il dottor Pianese Achille;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli numero 1465, datata 18 febbraio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il dott. Pianese Achille con il dottor Rebuzzi Arturo attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Rebuzzi Arturo è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli in sostituzione del dott. Pianese Achille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(3674)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1963.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia anonima di assicurazioni « La Federale », con sede in Milano, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « guasti dell'acqua ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 169;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazioni « La Federale », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami trasporti, furti, incendio, automobili, infortuni, malattie, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi e cristalli, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « guasti dell'acqua »;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazioni « La Federale », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « guasti dell'acqua ».

Roma, addì 27 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(3396)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1963.

Dichiarazione di notevole interesse di una zona sita nell'ambito del comune di Temù (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 15 dicembre 1958 e dell'11 dicembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona più sotto specificata, sita nell'ambito del comune di Temù (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Temù;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di Temù;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale della valle dell'Avio da cui emerge il gruppo dell'Adamello con il vicino ghiacciaio;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Temù (Brescia) delimitata dalla Strada statale n. 42 a partire dal confine del comune di Edolo fino al Km. 144 e la sponda destra del fiume Oglio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Temù provveda all'affissione all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettivá affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° aprile 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 2 - Adunanza del 15 *dicembre* 1958

TEMÙ (Brescia) - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Considerato che nel territorio del comune di Temù vi è un punto in cui si scorge, dalla Strada statale n. 42, la visuale dell'Adamello con il vicino ghiacciaio;

Vista la necessità di tutelare la suggestiva visuale da indiscriminate costruzioni;

Delibera:

(assente il sindaco invitato con lettera raccomandata n. 6935 del 5 dicembre 1958), l'apposizione del vincolo ai sensi del l'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona in questione compresa fra i seguenti limiti:

la Strada statale n. 42 a partire dal confine col comune di Edolo fino al Km. 144 e la sponda destra del fiume Oglio.

(*Omissis*).

(Timbro della Soprintendenza ai monumenti — Milano)

COMUNE DI TEMÙ (Brescia)

Copia della presente è stata pubblicata all'albo in questo Comune per il periodo di tre mesi a partire dal giorno 15 novembre 1959.

Presso questo Ufficio non sono state presentate opposizioni, a tutt'oggi.

Temù, addì 1° aprile 1960

(Timbro del comune di Temù)

Il segretario: LEONCELLI

(3391)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 283, relativo alla costruzione di opere d'arte necessarie al passaggio del fiume Bahr Sara (Repubblica del Ciad).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 52 del 3 aprile 1963 il bando di gara n. 283, relativo alla costruzione di opere d'arte necessarie al passaggio del fiume Bahr Sara. La spésa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 300.000.000. Termine per l'esecuzione: 15 mesi, circa.

Al presente concorso possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e morali appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

I partecipanti che abbiano intenzione di partecipare al concorso dovranno inviare al: Directeur des TT. PP. del Ciad - Boite postale n. 436 a Fort-Lamy, una richiesta di partecipazione redatta su carta libera ed in lingua francese, non oltre il 31 maggio 1963.

(3408)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo di cooperazione tra l'Italia ed il Brasile nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare e scambi di Note, concluso a Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.

Il 4 aprile 1963 è stato effettuato a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo di cooperazione tra l'Italia ed il Brasile nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare e scambi di Note, concluso a Rio de Janeiro il 6 settembre 1958 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1386, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 20 aprile 1960.

In conformità dell'art. XI, il suddetto Accordo è entrato in vigore il 19 aprile 1963.

(3452)

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957.

Il 4 aprile 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 agosto 1962, n. 1371, è stato effettuato a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957.

In conformità dell'art. III, il suddetto Accordo è entrato in vigore il 4 aprile 1963.

(3453)

Convenzione tra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959 (allegata alla legge 1° luglio 1961, n. 991) - Rettifica.

La lettera *a*) dell'art. 5 della Convenzione sopracitata, pubblicata a pag. 3895 della *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 5 ottobre 1961, deve leggersi come segue:

« *a*) di persona che dopo il 16° anno di età abbia risieduto in Norvegia complessivamente per almeno 15 anni, di cui almeno 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni ».

(3455)

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata a Parigi il 20 dicembre 1957.

Il 3 aprile 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 gennaio 1963, n. 38, è stato effettuato a Parigi, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (O.C.S.E.), il deposito dello strumento italiano di ratifica della Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata a Parigi il 20 dicembre 1957.

In conformità alla lettera *b*) dell'art. 21 della Convenzione, la Convenzione ed il Protocollo sono entrati in vigore, per l'Italia, il 3 aprile 1963.

(3454)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1963, registro n. 12 Interno, foglio n. 20, l'Amministrazione comunale di Mineo (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 22.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3567)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1963, il comune di Lecce, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 839.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4057)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Fontechiari (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3529)

Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Ferentino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3530)

Autorizzazione al comune di Falvaterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Falvaterra (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3531)

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Piedimonte San Germano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3534)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Pontecorvo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3532)

Autorizzazione al comune di Pico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Pico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.131.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3535)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di San Salvatore Telesino (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3536)

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963, il comune di Rosarno (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3537)

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963, il comune di Bova Marina (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.455.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3538)

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1963, il comune di Recanati (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3539)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Polignano a Mare (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3542)

Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Casal di Principe (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3540)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Poggiorsini (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3541)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Frontino (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3543)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Fratte Rosa (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3544)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Fossombrone (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3545)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Fermignano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3546)

Autorizzazione al comune di San Pietro Apostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.008.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3548)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Isola del Piano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3547)

Autorizzazione al comune di San Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di San Sostene (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3549)

Autorizzazione al comune di Sellia Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Sellia Marina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3550)

Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Scandale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3551)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Sant'Andrea Ionio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3552)

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Satriano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3553)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3556)

Autorizzazione al comune di Binetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Binetto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3554)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Adelfia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3555)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Bitetto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3557)

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Cellamare (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3558)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Putignano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 237.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3559)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Santeramo in Colle (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3560)

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Triggiano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3561)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Turi (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3562)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Valenzano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare a somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3563)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Conversano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3564)

Autorizzazione al comune di Sersale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Sersale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3565)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Santa Severina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3566)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Lunano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3568)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3570)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Grumo Appula (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3569)

Autorizzazione al comune di Savelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Savelli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3571)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Maiolo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3572)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Gradara (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3573)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Frontone (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3574)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Gabicce Mare (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3575)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Malvito (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3576)

Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Lungro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3577)

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Longobardi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3578)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Colbordolo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3579)

Autorizzazione al comune di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Torano Castello (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3580)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Terravecchia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3581)

Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Villapiana (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3583)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3582)

Autorizzazione al comune di Verbicaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Verbicaro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3584)

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Zumpano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3585)

Autorizzazione al comune di Spezzano Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Spezzano Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3586)

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Scalea (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3587)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza), viene autorizzato assumere un mutuo di L. 19.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3588)

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Serra Pedace (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3589)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Bellizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3591)

Autorizzazione al comune di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di San Lucido (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3590)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Francavilla Marittima (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3592)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Caloveto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3593)

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3594)

Autorizzazione al comune di Parenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Parenti (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3595)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Macerata Feltria (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3596)

Autorizzazione al comune di Terranova da Sibari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Terranova da Sibari (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3598)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Tarsia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'iIstituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3597)

Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Papasidero (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000. per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3599)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Panettieri (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3600)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Orsomarso (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogo enenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3601)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Nocara (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3602)

Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Mandatoriccio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3603)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Mangone (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3604)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Cervicati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3605)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Belsito (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3606)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3607)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Bonifati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3608)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Buonvicino (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3609)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Amantea (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3610)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Paludi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3611)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione riportata a pag. 2000 della *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 16 aprile 1963, si chiarisce che il mutuo di L. 16.300.000 deve intendersi autorizzato a favore del comune di Bettona (Perugia), a pareggio del bilancio *1963*, anzichè *1962*.

(3910)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 296/69, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Boschetti Rosa, nata a Cupello il 20 dicembre 1920, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello e Monteodorisio estesa mq. 640 riportata in catasto alla particella n. 155-*g* del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 72.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 294/71, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bruno Rosa, nata in Cupello il 17 gennaio 1882, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello e Monteodorisio estese mq. 1035 riportate in catasto alla particelle numeri 107 parte e 76-*a e* del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 126 e 127.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 293/72, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a D'Ercole Liberata, nata in Scerni il 17 marzo 1922 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello e Monteodorisio estese mq. 1705 riportate in catasto alle particelle numeri 325 parte, 326-*a*, 326 1/2, 379-*f* del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 194 e 195.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 291/74, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Marchioli Angiolina, nata in Cupello il 3 maggio 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello e Monteodorisio estese mq. 1920 riportate in catasto alle particelle numeri 347 parte, 347 parte e 76-*h* del foglio di mappa n. 10, del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 97, 98 e 99.

(3070)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 115/47, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Fantasia Vincenzo, nato in Atessa il 26 novembre 1896, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Atessa e Scerni estese mq. 6430 riportate in catasto alle particelle numeri 50 parte, 96-*g* e 96-*u* del foglio di mappa n. 34 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 654, 655 e 656.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 121/53, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Suriani Anna-Filippa, nata in Atessa il 24 marzo 1894, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Atessa e Scerni, estese mq. 4110 riportate in catasto alle particelle numeri 151 parte, 150 parte e 111-*b e* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 603 e 604.

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, numero 125/57, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Fantasia Vincenzo, nato in Atessa il 19 novembre 1916, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Atessa e Scerni, estese mq. 5050 riportate in catasto alla particella n. 8 parte, del foglio di mappa n. 33 ed alle particelle numeri 111-*c l* e 111-*c n* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 579-*b*, 580-*b* e 580-*d*.

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, numero 118/50, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Intilangelo Maria, nata in Atessa il 12 maggio 1901, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Atessa e Scerni estese mq. 435 riportate in catasto alla particella n. 22 parte, del foglio di mappa n. 32 ed alla particella n. 180-*a s* del foglio di mappa n. 17 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 412 e 413.

(3069)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società Cooperativa Edile Pensionati Statali - C.E.P.S. di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 aprile 1963, la Società cooperativa Edile Pensionati Statali - C.E.P.S. di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), costituita per rogito Prato in data 6 novembre 1954, repertorio n. 7209/4453, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(3064)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giacomo Rotondi, nato a Mola di Bari il 4 febbraio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Bari il 29 ottobre 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(3026)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo all'esito di ricorso interposto dal perito tecnico industriale principale Spadea Domenico, pubblicato a pag. 1786 della *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 4 aprile 1963, 5ª riga, ove è detto « . . . del Ministro per la difesa in data 13 *novembre* 1956, . . . » leggasi « . . . del Ministro per la difesa in data 13 *dicembre* 1956, . . . ».

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento straordinario di trentatre sottotenenti in servizio permanente effettivo dei servizi automobilistico e di commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1959, n. 1318, che modifica l'art. 1 del decreto presidenziale 30 agosto 1952, n. 1379;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Vista la legge 29 giugno 1960, n. 667, concernente l'ammissione di ufficiali di complemento muniti di diploma di abilitazione magistrale ai concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per la nomina di trentatre sottotenenti in servizio permanente nei sottoindicati servizi, così ripartiti:

Servizio automobilistico	n. 15
Servizio di commissariato (ruolo commissari)	» 15
Servizio di commissariato (ruolo sussistenza)	» 3

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento in servizio o in congedo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 32° anno di età. (Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detti limiti massimi di età):

b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina;

c) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato ed abbiano statura non inferiore a metri 1,63;

d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri e dagli istituti magistrali.

Gli aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo commissari) devono essere in possesso di una delle seguenti lauree:
in giurisprudenza;
in scienze politiche;
in economia e commercio;
in scienze economiche marittime;
in scienze coloniali;
in ingegneria industriale;
in chimica industriale;
in scienze agrarie.

L'ammissione degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo, gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e sottoscritte dal concorrente, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del Corpo od Ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
grado, arma o servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;
indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personale ufficiali);
stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personale ufficiali);
l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dai concorsi gli ufficiali ai quali ritenesse di non poter consentire il trasferimento nel servizio permanente.

Art. 5.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari, e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili nella visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta del direttore di sanità del Comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa Esercito (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eleminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico legale.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove

a) un esame scritto di cultura tecnico-professionale;

b) un esame orale sulle materie tecnico-professionali proprie del servizio per cui l'ufficiale concorre.

I programmi delle prove di esame sono riportati negli allegati al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale.

Gli esami orali avranno luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Gli aspiranti per essere ammessi alla prova orale devono aver riportato una votazione di almeno 12/20 nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto conseguito nella prova orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata, per ciascun concorso, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale da L. 200:

1) titolo di studio di cui all'art. 2 in originale o copia autentica ovvero certificato avete valore di originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli di studio richiesti.

Per le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso le scuole medesime è richiesta la legalizzazione a cura del provveditore agli studi competente per territorio;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana:

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai nn. 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3), 4) e 5).

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale ufficiali) entro il 15° giorno dalla data di tale prova i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L 200) rilasciato a nome del padre del concorrente dalla Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra

o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 200, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 200, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità;

g) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 12.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Giornale militare ufficiale.

Art. 13.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente nell'ordine della graduatoria, con anzianità assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina.

Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nell'anno con le norme del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente di cui al presente decreto conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'art. 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1963

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Registro n. 31 Difesa-Esercito, foglio n. 149.

ALLEGATO N. 1

Programma degli esami di concorso

PROVA SCRITTA

Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del servizio automobilistico la prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale ed in uno o più brevi problemi tecnico-topografici (p. es. rettifiche di itinerari, profili altimetrici, calcoli di pendenza, interpretazione delle forme dei terreni, ecc.).

Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del servizio di commissariato ruolo commissari e ruolo sussistenza la prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.

Durata dell'esame: 8 ore.

ALLEGATO N. 2

PROVA ORALE

I. — PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO

1. — *Arte militare.*

Tattica:

Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.

Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.

Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

Organica

Ordinamento dell'Esercito Circoscrizione militare territoriale.

Struttura della Divisione di fanteria e corazzata, della Brigata di fanteria e alpina.

Cenni sulla costituzione dei reggimenti.

Composizione schematica dei battaglioni e dei gruppi.

Struttura delle Unità del Servizio automobilistico.

Logistica

Compiti della logistica. I servizi di guerra con particolare riguardo alla Divisione di fanteria e Divisione corazzata.

Cenni sui servizi nella Brigata alpina e nelle minori unità.

Lo stazionamento: vari sistemi e loro caratteristiche.

Marcie. Movimenti motorizzati.

Autotrasporti. Organizzazione stradale e disciplina del movimento nel quadro divisionale.

2. — *Teoria dei motori. Organi dell'autotelaio e trazione meccanica.*

Teoria motori:

Motori a scoppio. Cicli teorici e ciclo pratico. Lavoro, potenza e rendimento. Curve caratteristiche. Diagrammi della distribuzione. Circolazione del carburante. Combustione. Carburatore. Rendimento volumetrico. Analisi dei consumi. Difetti di carburazione.

La circolazione elettrica: l'accensione. Cenni su dinamo, alternatori, motori elettrici, trasformatori, convertitori.

Accumulatori elettrici. Sistemi di accensione.

Cenni sugli impianti elettrici accessori di un autoveicolo.

La circolazione del lubrificante. La lubrificazione di un motore a combustione interna.

Il raffreddamento.

Motori ad accensione spontanea per compressione (Diesel). Differenze rispetto al motore a scoppio.

Motori a due tempi. Differenza rispetto a quelli a quattro tempi.

Organi dell'autotelaio:

L'autotelaio. Organi per la trasmissione del moto. Il giunto od innesto a frizione. Vari tipi di frizione. Cenni sui cuscinetti.

Il cambio di velocità. Vari tipi di cambio. Ingranaggi e loro rendimento.

Alberi di trasmissione. Giunti vari tipi. Il gruppo di riduzione. Il differenziale. I semiassi. Il ponte. Le ruote.

La direzione in genere. Organi della direzione.

Il problema della frenatura: vari tipi di freni.

La sospensione. Molla. Ammortizzatori.

La carrozzeria.

Parti accessorie. Il caricamento. Le dotazioni.

Trazione meccanica:

Origine ed evoluzione. L'aderenza.

Resistenze al moto degli autoveicoli.

La marcia degli autoveicoli di vario tipo.

Marcia in terreno vario.

Le prestazioni di un autoveicolo.

Peso rimorchiabile.

3. — *Carburanti, lubrificanti e gomme.*

I carburanti: petrolio, estrazione, sistemi di produzione.

Benzina: sue caratteristiche.

Gasolio: sue caratteristiche.

Combustibili succedanei.

I lubrificanti loro produzione e caratteristiche, oli vegetali.

I pneumatici origine, fabbricazione delle gomme.

Le coperture e le camere d'aria.

Liquidi per freni idraulici e per ammortizzatori.

Anticongelanti.

Mezzi antincendi.

4. — *Tecnologia.*

Nozioni sui metalli. Leghe metalliche.

Lega ferro-carbonio. Gli acciai, le ghise. Produzione.

Trattamenti termici degli acciai.

Acciai speciali e loro caratteristiche.

Lavorazione a caldo dei metalli. Fusione (cenni). Saldatura.

Cenni sulle macchine per la lavorazione a freddo dei metalli.

Nozioni sui legnami, sulle vernici usate nelle costruzioni automobilistiche.
Principali metalli e leghe metalliche impiegati nella costruzione di veicoli.

2. — PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (RUOLO COMMISSARI).

Arte militare

Tattica

Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.
Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.
Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

Organica

Ordinamento dell'Esercito Circoscrizione militare territoriale.
Struttura della Divisione di fanteria e corazzata, della Brigata di fanteria e alpina.
Cenni sulla costituzione dei reggimenti.
Composizione schematica dei battaglioni e gruppi.

Logistica:

Compiti della logistica. I servizi di guerra con particolare riguardo alla Divisione di fanteria e Divisione corazzata.
Cenni sui servizi nella Brigata alpina e nelle minori unità.
Lo stazionamento.
Le marcie, i movimenti motorizzati.

I GRUPPO

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

1. — Lo Stato ed i suoi organi Circoscrizione amministrativa Organi centrali attivi, consultivi e di controllo Organi amministrativi locali. L'organizzazione finanziaria dello Stato.
2. — Ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato La responsabilità (giudiziaria amministrativa politica) Funzioni giurisdizionali della Corte dei conti.
3. — La finanza pubblica Determinazione delle spese pubbliche principi classificazioni distinzione delle pubbliche entrate.
Legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato Il patrimonio dello Stato; beni demaniali e beni patrimoniali.
4. — I contratti dello Stato: forma, procedimenti per le pubbliche gare e per le trattative private, stipulazione, approvazione, registrazione, esecuzione. Capitoli di oneri. Cauzioni Atti addizionali Collaudazioni Responsabilità relative ai contratti.
5. — L'anno finanziario Bilancio di previsione dello Stato suddivisione, variazioni, residui Il rendiconto generale: rendiconto finanziario e rendiconto patrimoniale.
6. — Entrate dello Stato: accertamento, riscossione e versamento Spese dello Stato: Impegno, liquidazione, pagamento Forme di pagamento.
7. — Servizio del Tesoro Operazioni di tesoreria Operazioni di portafoglio Gli agenti che maneggiano valori dello Stato Garanzie e controlli dell'Amministrazione: cauzioni, verifiche, rendiconti.

Amministrazione e contabilità militare.

8. — Finalità e organizzazione dell'Amministrazione militare Organi centrali e periferici Il decentramento amministrativo I servizi amministrativi dell'Esercito.
9. — Organizzazione amministrativa dei Corpi Depositi di G. U. e misti Cariche amministrative e relative attribuzioni Responsabilità degli agenti Accertamento delle perdite.
10. — Gestione in contanti Previsione spese e somministrazione fondi Fondo scorta Proventi Custodia e movimento di fondi Verifiche di cassa e passaggi di gestione Documenti e scritture contabili Resa dei conti Spese generali.
11. — Assegni e competenze degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa Vitto sottufficiali e truppa Vestiario ed equipaggiamento sottufficiali e truppa Casermaggio, paglia e combustibili Spese per i quadrupedi
12. — Gestione in materia Suddivisione dei materiali Conservazione, custodia e movimento dei materiali Documenti contabili Verifiche Cambi di gestione Resa dei conti.
13. — Servizio vestiario ed equipaggiamento presso i Corpi Manutenzione e riparazione materiali del gruppo C Il servizio matricola presso i Corpi.
14. — Amministrazione e contabilità dei reparti e dei distaccamenti.

II GRUPPO

Nozioni di diritto privato.

1. — Le obbligazioni nozioni generali Distinzioni I soggetti della obbligazione Obbligazioni con pluralità di soggetti Obbligazioni solidali Tutela delle obbligazioni Estinzione delle obbligazioni.
2. — Le obbligazioni da contratto Elementi, distinzioni, formazione, modificazione e cessazione dei contratti I contratti speciali in particolare: fatti illeciti; altre fonti di obbligazione Pubblicità degli atti giuridici Trascrizioni Prova dei diritti.
3. Commercianti Società commerciali Società cooperative Enti che agevolano e tutelano l'esercizio del commercio.

Nozioni di economia politica.

4. I concetti fondamentali di economia politica I fattori della produzione il lavoro nella evoluzione economica; il capitale e la sua importanza nei rapporti dell'economia sociale.
5. — Le imprese e relativi elementi economici Le industrie e le macchine La circolazione dei beni La remunerazione dei servizi.

Nozioni di geografia economica.

6. — Gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (terra, aria, acque) I fattori fondamentali della produzione e del commercio Le vie di comunicazione e di scambio.
7. — I principali vegetali utili all'uomo: cereali; legumi; piante zuccherine, oleifere, nervine, foraggere, industriali; prodotti orto-frutticoli. Distribuzione geografica, produzione, consumo, correnti e scambi.
8. — I principali animali utili all'uomo Prodotti, scambi, industrie relative con particolare riguardo alla produzione, commercio e consumo delle carni, lana e seta.
9. — Principali materie prime minerali, con particolare riferimento ai combustibili solidi e liquidi Produzione, scambi.
10. — L'agricoltura, l'allevamento del bestiame da macello e la pesca in Italia L'industria in Italia, con particolare riguardo a quella alimentare, a quella tessile, a quella dei cuoiami ed a quella delle materie plastiche.
11. — I principali scambi dell'Italia con l'estero la bilancia dei pagamenti Lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione in Italia Prospettive economiche dell'Italia.

III GRUPPO

Servizio di commissariato in pace e in guerra.

Servizio di commissariato in pace:

1. — Ordinamento territoriale del servizio di commissariato Organi direttivi ed esecutivi Compiti, costituzione e dipendenza delle Direzioni di commissariato Compagnie di sussistenza.
2. — Forme di gestione dei servizi di commissariato: Gestione diretta, indiretta e mista. Amministrazione delle Direzioni di commissariato Servizi e provviste in economia Spese di prima e di seconda serie.
3. — Organizzazione e funzionamento del servizio delle sussistenze: pane, carne, viveri complementari, viveri di riserva, foraggi, combustibili solidi.
4. — Organizzazione e funzionamento del servizio vestiario ed equipaggiamento Provvista e collaudi delle materie prime e dei manufatti, confezioni, riparazioni, recuperi Serie v. e.
5. — Organizzazione e funzionamento del servizio di casermaggio: Manutenzione e conservazione dei materiali ricognizioni, rapporti dei magazzini casermaggio con i reparti Servizio dell'economato Servizio trasporti e manovalanza di presidio.
6. — Costituzione, dipendenze e funzionamento amministrativo contabile degli stabilimenti di commissariato: magazzini di vettovagliamento magazzini V. E., magazzini di casermaggio, magazzini secondari misti Opifici v. e. Centri raccolta, collaudo, smistamento materiali v. e.

Servizio di commissariato in guerra:

7. — Compiti e lineamenti generali del servizio - Organi di comando, direttivi ed esecutivi e loro attribuzioni.

8. — Il servizio di vettovagliamento in campagna - Il servizio della panificazione - Rifornimento carne, vino, viveri complementari, tabacchi, foraggi e legna - Organi e mezzi - Le razioni viveri (ordinaria e da combattimento) e quella foraggi in guerra.

9. — Servizio del vestiario ed equipaggiamento in campagna - Provvista, rifornimento materiali - Manutenzione e recuperi - Servizio bagno, lavatura e cambio biancheria.

Tecnologia e merceologia militare.

10. — Cenni sulle sostanze alimentari e loro costituzione chimica - Il meccanismo dell'alimentazione - La razione alimentare; equilibrio e selezione qualitativa - Vari tipi di razioni.

11. — Frumento, principali varietà, caratteri, semi eterogenei, conservazione, avarie, frodi - Altri cereali utili per la panificazione.

12. — Macchinari per la pulitura e la macinazione del grano - Abburattamento - Farina di grano: caratteri, componenti, conservazione, avarie, adulterazioni - Sottoprodotti della pulitura e della macinazione.

13. — Pane - Generalità - Operazioni di panificazione - Macchinari per la fabbricazione del pane - Forni fissi e da campo.

14. — Gallette e pasta da minestra - Fabbricazione e relativi macchinari - Caratteristiche, conservazione, avarie.

15. — Riso - Legumi, ortaggi - Generi di condimento - Caffè, zucchero, cacao - Vino, cordiale, anice - Tabacco da fumo, fiammiferi - (Nozioni generali sulla fabbricazione e produzione, sulle classificazioni più importanti e sui principali caratteri).

16. — Carni - Vari tipi - Caratteristiche carni bovine, conservazione, avarie, collaudo, controlli - Generi di sostituzione. Carni congelate e refrigerate - Prodotti alimentari in conserva.

Impianti frigoriferi - Mezzi di trasporto frigoriferi - Impianti per lo scatolamento della carne.

17. — Alimentazione quadrupedi - Razione foraggi - Generi foraggeri e loro caratteristiche - Cenni sui mangimi concentrati.

Combustibili solidi: vari tipi, requisiti, collaudi.

18. — Principali materie prime interessanti il servizio vestiario - Fibre tessili vegetali, animali e artificiali - Nozioni sommarie sulle caratteristiche, produzione e impiego.

19. — Pelli e cuoiami - Lavorazione, caratteri, impiego.

Principali oggetti di vestiario ed equipaggiamento - Caratteristiche confezioni, recuperi.

20. — Materiali di casermaggio: manutenzione e conservazione Cenni sui materiali tecnici per il servizio di commissariato in campagna.

3. — PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (RUOLO SUSSISTENZA).

Arte militare.

Tattica:

Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.

Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.

Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

Organica:

Ordinamento dell'Esercito - Circoscrizione militare territoriale.

Struttura della Divisione di fanteria e corazzata, della Brigata di fanteria e alpina.

Cenni sulla costituzione dei reggimenti.

Composizione schematica dei battaglioni e dei gruppi.

Logistica:

Compiti della logistica. I servizi di guerra con particolare riguardo alla Divisione di fanteria.

I servizi della Brigata alpina e nelle minori unità.

Lo stazionamento: vari sistemi e loro caratteristiche.

Marce. Movimenti motorizzati.

Autotrasporti. Organizzazione stradale e disciplina del movimento nel quadro divisionale.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

1. — Organizzazione amministrativa dello Stato: organi centrali attivi, consultivi, e di controllo; organi amministrativi locali.

2. — Il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali.

3. — Nozioni sui contratti dello Stato: sistemi di gare, capitolati, stipulazione, approvazione, registrazione ed esecuzione dei contratti, Cauzioni.

4. — Nozioni sulla finanza pubblica e sull'organizzazione finanziaria dello Stato.

5. — L'anno finanziario. Bilancio di previsione e rendiconto generale dello Stato. Entrate e spese.

6. — Servizio del Tesoro. Operazioni di tesoreria e di portafoglio. Gli agenti che maneggiano valori dello Stato. Garanzie e controlli dell'amministrazione; cauzioni, verifiche, rendiconti.

Amministrazione e contabilità militare.

1. — Scopi ed organizzazione dell'amministrazione militare. Organi centrali e periferici. Le funzioni amministrative decentrate.

2. — Organizzazione amministrativa dei Corpi. Le cariche amministrative: rispettive funzioni e responsabilità.

3. — Gestione in contanti. Previsione spese. Somministrazione, custodia e movimento di fondi. Fondo scorta. Verifiche di cassa e passaggi di gestione. Scrittura e resa dei conti.

4. — Assegni e competenze degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa. Spese per i quadrupedi. Spese generali dei Corpi.

5. — Gestione in materia. Distinzione dei materiali. Conservazione e movimento dei materiali. Documenti contabili. Verifiche e cambi di gestione. Resa dei conti.

6. — Manutenzione e riparazione oggetti di vestiario, equipaggiamento, servizio generale e cucina.

7. — Contabilità dei reparti. Amministrazione e contabilità dei distaccamenti.

Il servizio matricola presso i Corpi.

8. — Funzioni amministrative e contabili delle Direzioni e delle sezioni staccate di commissariato.

9. — Principali norme amministrative e contabili relative agli Enti mobilitati (in particolare, quelli del Servizio di commissariato).

Servizio di commissariato in pace ed in guerra.

Servizio di commissariato in pace:

1. — Ordinamento del Servizio di Commissariato. Attribuzioni e dipendenze degli organi direttivi ed esecutivi.

2. — Attuale organizzazione dei servizi di commissariato in territorio e relativi sistemi di gestione.

Condizioni generali e speciali d'oneri. Collaudi.

3. — Funzionamento del servizio di vettovagliamento (pane, carne, viveri complementari), foraggi e combustibili in guarnigione e ai campi.

Viveri di riserva: provvista, conservazione e rotazione.

Magazzini v.f.c. e frigoriferi: organizzazione, funzionamento e compiti.

4. — Funzionamento del servizio vestiario-equipaggiamento. Provvista e rifornimento materie prime e manufatti. Stabilimenti del vestiario: organizzazione, funzionamento e compiti.

5. — Funzionamento del servizio casermaggio. Magazzini casermaggio. Manutenzione e conservazione dei materiali. Servizio economato.

6. — Nozioni sulla contabilità in materia ed in contanti degli stabilimenti di commissariato.

Servizio di commissariato in guerra:

7. — Gli organi del Servizio di commissariato nelle G. U.: compiti e dipendenze. Difesa vicina delle unità e delle formazioni del Servizio.

8. — Vettovagliamento uomini e quadrupedi. Razioni viveri da combattimento. Razioni viveri di riserva.

9. — Il servizio vestiario-equipaggiamento. Il servizio materiali vari. Il servizio vestiario, lavanderia e bagni.

10. — Rifornimento da tergo e sfruttamento delle risorse locali. Sgomberi e recuperi dei materiali. Le dotazioni, le scorte ed il relativo scaglionamento.

11. — Cenni sulle contribuzioni in guerra e sulle prede belliche.

Tecnologia e merceologia.

1. — Principi generali sull'alimentazione. Bilancio energetico. Razione alimentare umana. Razioni viveri del soldato.
2. — Frumento: principali varietà, caratteri, conservazione, avarie, frodi. Altri cereali utili per la panificazione.
3. — Pulitura e macinazione del grano: sistemi e macchinari. Farine di grano: abburattamento, caratteri, conservazione, avarie, adulterazioni. Sottoprodotti della pulitura e della macinazione.
4. — Pane: resa, carattere, difetti, alterazioni, conservazione. Operazioni di panificazione. Macchinari per la fabbricazione del pane. Forni. Dati di produzione.
5. — Riso. Legumi. Ortaggi. Frutta. Generi di condimento. Caffè. Zucchero. Cacao. Vino e generi di conforto.
6. — Carni. Caratteristiche delle carni bovine: conservazione, avarie. Carni congelate e refrigerate. Cenni sui frigoriferi. Generi di sostituzione della carne. Nozioni sui prodotti alimentari in conserva e loro preparazione.
7. — Generalità sull'alimentazione dei quadrupedi. Razione foraggi e caratteristiche dei generi che la compongono. Nozioni sui combustibili solidi.
8. — Nozioni sulle principali fibre tessili, sulle pelli e sui cuoiami.
9. — Nozioni sui materiali tecnici per il Servizio di commissariato in campagna.

Roma, addì 29 marzo 1963

p. *Il Ministro* PELIZZO

(3689)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per un posto di tecnico in prova nell'Osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di tecnico in prova (coefficiente 157) nell'Osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Gli esami consistono in una prova orale ed in prove pratiche di officine che verteranno sui seguenti argomenti:

a) conoscenza degli strumenti per l'osservazione del sole, nozioni di ottica pratica, lavorazione di piccole parti ottiche e collaudo delle medesime.

Nozioni di disegno meccanico attinente ai montaggi delle parti ottiche degli strumenti astronomici;

b) conoscenza degli strumenti per l'osservazione radioelettrica del Sole, nozioni di elettronica pratica, montaggi di circuiti radioelettrici e misure di prova e collaudo. Nozioni di disegno meccanico attinente ai montaggi degli strumenti radioastronomici.

I candidati possono dichiarare se la loro preparazione verte sulla parte di programma indicata con la lettera *a*) o su quella indicata con la lettera *b*), affinchè essi possano essere esaminati sulla parte da essi segnalata.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di assunzione il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilite dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VIII), entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo di controllo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante dalla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200.

F) Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che e stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per i fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario.

G) Documento militare:

copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato esito di leva in carta da bollo da L. 100;

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio prima nomina, sottufficiale e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VIII dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza della nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VIII, entro il termine di cui all'art. 6 di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei sei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministero composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronamia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1963
Registro n. 19, *foglio n.* 142

(3680)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a sette posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 13 gennaio 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 12 del 1°-31 dicembre 1962, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 27 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1962, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 364, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a sette posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 13 gennaio 1962.

(4047)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in italiano ed in tedesco del concorso a quindici posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1962, registro n. 6 Finanze, foglio n. 6, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per titoli a quindici posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in italiano ed in tedesco del concorso a quindici posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, indicato nelle premesse, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, e presso l'Intendenza di finanza di Bolzano il giorno 25 maggio 1963, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1963
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 265

(4061)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in italiano ed in tedesco del concorso ad un posto di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1962, registro n. 6 Finanze, foglio n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 13 giugno 1962, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per titoli ad un posto di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in italiano ed in tedesco del concorso ad un posto di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, citato nelle premesse, avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, viale Europa (EUR) e presso l'Intendenza di finanza di Bolzano il giorno 27 maggio 1963, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1963
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 266

(4062)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 443, del 10 gennaio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Messina, al 30 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni interessate;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1955, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione è costituita come appresso:

Presidente:
Rizzo dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:
Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;
Motta prof. dott. Giuseppe, direttore della Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Messina;
Micali prof. dott. Guido, primario del reparto ostetrico dell'Ospedale Regina Margherita di Messina;
Versaci Caterina, ostetrica condotta.

Segretario:
Valenti dott. Natale, direttore di sezione presso la Prefettura di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 4 aprile 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(4063)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 10232 in data 30 dicembre 1961, con il quale venne indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1961;
Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 13 del precitato decreto presidenziale n. 854, che modifica l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera c);
Viste le designazioni del prefetto e le terne proposte dal competente organo di categoria e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:
Veglia dott. Giacomo, vice prefetto.

Componenti:
Neri prof. Walter, medico provinciale;
Pepino prof. Luigi, docente in clinica medica;
Bruzzone prof. Pier Luigi, docente in clinica chirurgica;
Marengo prof. Giorgio, medico condotto.

Segretario:
Di Filippo dott. Carlo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 22 marzo 1963

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

(3647)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 10 agosto 1962, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1961;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;
Preso atto delle designazioni della prefettura di Milano, dell'Ordine dei medici di Milano e delle Amministrazioni comunali interessate;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 354;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:
De Rosa dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Vezzoso prof. dott. Bartolomeo, ispettore generale medico, dirigente l'Ufficio medico provinciale di Milano;
Gastaldi prof. Attilio, libero docente in clinica ostetrica e ginecologica, assistente ordinario di clinica ostetrica;
Miraglia prof. dott. Ferruccio, libero docente in clinica ostetrica e ginecologica, primario ostetrico e ginecologico dell'Ospedale civile di Vimercate;
Tajè Ezia, ostetrica condotta presso il comune di Legnano.

Segretario:
Attardo dott. Michele, consigliere di 1ª classe presso la prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 4 aprile 1963

Il medico provinciale: VEZZOSO

(3648)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 733 del 4 marzo 1963, con il quale venivano dichiarati vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1961 il dott. Bustachio Brucoli per la sede di Pomarico, sede preferenziale del nominato, e il dott. Francesco Paolo Venezia per la sede di Rotondella;
Viste le rinunce dei predetti sanitari alle sedi loro assegnate;
Visto il proprio decreto n. 60 del 4 gennaio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso predetto;
Viste le domande dei candidati con la indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che il dott. Nicola D'Alessandro, ha fatto conoscere, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, di accettare la sede di Pomarico, resasi vacante a seguito della rinuncia del dott. Brucoli;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265 e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

Il dott. Nicola D'Alessandro, in via di esperimento per un biennio, è nominato ufficiale sanitario del comune di Pomarico, sede preferenziale del predetto.

Il dott. Francesco Paolo Venezia è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di San Mauro Forte, sede preferenziale del predetto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Matera, addì 18 aprile 1963

Il medico provinciale: TANAS

(3924)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1074 in data 9 febbraio 1963, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1961;

Vista la nota n. 1397 in data 6 aprile 1963, con la quale il sindaco del comune di Fanano comunica che il dott. Menziani Renato ha riunciato alla condotta medica assegnatagli con il suddetto decreto, e precisamente la prima condotta di Fanano;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti, approvata con il decreto n. 1073 del 9 febbraio 1963, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espresso dai concorrenti stsesi nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 282;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

A modifica del decreto n. 1074 del 9 febbraio 1963, il dottor Velluti Giorgio, residente a Modena in via Tagliazucchi n. 10, e dichiarato vincitore della prima condotta medica di Fanano.

Il sindaco del comune di Fanano è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Modena, addì 10 aprile 1963

Il medico provinciale: RENZULLI

(3080)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1915 del 10 giugno 1961, con il quale è stato indetto il concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 591 del 5 marzo 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il regolamento dei concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. D'Aniello Armando	punti	58,32
2. Rega Matteo	»	53,87
3. Marciano Gaetano	»	52,78
4. Giordano Annibale	»	51,70
5. Mastrangelo Paolo Ildo	»	49,79
6. Subiaco Michele	»	49,19
7. Colucci Stefano	»	48,37
8. Sena Pasquale	»	48,31
9. Lombardi Andrea	punti	46,92
10. Gallo Salvatore	»	46,37
11. Pali Gennaro	»	46,27
12. Vecchione Fernando	»	45,55
13. Binosi Ulisse	»	45,40
14. De Pascale Carlo	»	44,66
15. Melone Fernando	»	44,48
16. Paladino Ettore	»	44,14
17. Petti Luigi	»	43,93
18. Di Nunzio Nicola	»	43,83
19. Capasso Rocco	»	41,31
20. Coppola Tullio	»	41,06
21. Di Sarno Pasquale	»	40,78
22. Manes Nicola	»	40,57
23. Lista Nicola	»	39,90
24. Giuliani Antonio	»	38,84
25. Meriano Aldo, nato il 20 gennaio 1928	»	38,50
26. Fiore Romualdo, nato il 30 maggio 1933	»	38,50
27. Fraticelli Guido	»	37,91
28. Mancusi Luciano	»	37,50
29. Falasconi Luigi	»	36,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 9 aprile 1963

Il veterinario provinciale: PISARRO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2470 del 9 aprile 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1960;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) D'Aniello Armando: Torre Annunziata;

2) Rega Matteo: Consorzio: Tufino-Casamarciano-Comiziano-Visciano-Liveri-San Paolo Belsito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 9 aprile 1963

Il veterinario provinciale: PISARRO

(3392)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.